

Convenzione di sostentamento

per la comunità di vita simile all'unione coniugale per partner non sposati
(Questo contratto non è necessario per i partner coniugati oppure i partner in unione domestica registrata)

Persona assicurata

Cognome, nome
Via, No.
NPA, località
No. AVS
Nome e indirizzo del datore di lavoro
.....

Partner convivente

Cognome, nome
Data di nascita
No. AVS
Data inizio del rapporto di convivenza
Vi sono obblighi di sostentamento nei confronti dei figli in comune? sì no
Se sì, nome e anno di nascita dei figli
.....
.....

1. Il regolamento di previdenza prevede, in determinate condizioni (vedi retro), prestazioni per i partner conviventi non sposati. Questo contratto è essenziale per far valere i diritti del partner rispettivamente della partner. Esso vale sia per la rendita del partner convivente che per il capitale in caso di morte.
2. Questo contratto è valevole fino alla revoca tramite la persona assicurata oppure fino alla soppressione delle condizioni al diritto secondo il regolamento di previdenza. L'originale è da inviare alla PAT-BVG *dopo* il decesso della persona assicurata. In caso che il contratto non dovesse pervenire alla PAT-BVG al più tardi dopo *due mesi dal decesso*, il diritto alle prestazioni si estingue.

Le parti confermano, che le indicazioni soprindicate corrispondono a verità, che entrambi i partner non sono sposati e che tra loro non hanno un vincolo di parentela.

Luogo e data
Firma persona assicurata Firma partner convivente
.....

Estratto dal Regolamento di previdenza, in vigore dal 1.1.2022

(Nessun diritto alla completezza; le disposizioni secondo il regolamento di previdenza precedono in ogni caso il seguente estratto.)

14 PRESTAZIONI PER I CONVIVENTI NON CONIUGATI

14.1 Diritto

I conviventi di assicurati non coniugati e di beneficiari di rendite non coniugati hanno diritto a una rendita per il convivente pari a quella prevista per il coniuge, a condizione che il convivente superstite non coniugato debba provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. Qualora il convivente superstite abbia più di 45 anni, il diritto sussiste anche se

Let.	Condizioni
a)	nessuno dei partner è sposato e fra questi non esiste alcun rapporto di parentela e
b)	al momento del decesso sussiste un rapporto simile al matrimonio, anche tra persone dello stesso sesso, che dura da almeno 5 anni e
c)	al momento del decesso, sussiste una condizione di comunione domestica che dura da almeno 5 anni e
d)	il convivente avente diritto non è più giovane della persona assicurata defunta di oltre 15 anni e
e)	il convivente beneficiario non percepisce rendite vedovili o per il convivente da un istituto di previdenza professionale e
f)	la convivenza è stata concordata per iscritto e firmata da entrambi i partner. Tale accordo deve essere inoltrato alla PAT-BVG al più tardi 2 mesi dopo il decesso.

Se, ad eccezione della lettera c), sono soddisfatte tutte le condizioni, il diritto alla prestazione minima LPP sussiste.

14.2 Inizio e fine

Il diritto a una rendita per il convivente matura il mese successivo a quello in cui cessa il versamento della retribuzione o di una prestazione sostitutiva del salario ovvero all'estinzione della rendita di vecchiaia o di invalidità. Esso decade in caso di matrimonio o di nuova convivenza, ma al più tardi alla fine del mese del decesso. La PAT-BVG è obbligata in ogni caso al versamento di una sola rendita per il convivente.

14.3 Riduzione

La rendita per il convivente viene ridotta se il convivente è più giovane dell'assicurato defunto di oltre 10 anni. La riduzione ammonta al 2,5% per ogni anno intero eccedente tale differenza di età.

La rendita per il convivente viene ridotta dell'importo corrispondente qualora la PAT-BVG debba contemporaneamente versare prestazioni al coniuge divorziato nonché agli orfani. Le prestazioni di capitale vengono convertite in rendite equivalenti sulla base dei parametri attuariali.

15 DISPOSIZIONI COMUNI PER CONIUGI E CONVIVENTI

15.1 Riduzione in caso di opzione

Nel caso dell'opzione di cui al punto 7.3, se il coniuge o il convivente beneficiario è più giovane di oltre 5 anni rispetto al beneficiario di rendita deceduto, la rendita per il coniuge o per il convivente verrà ridotta del 2,5% per ogni anno intero eccedente tale differenza di età.

15.2 Opzione di capitale

In caso di decesso di un assicurato attivo o di un beneficiario di rendita di invalidità, è possibile percepire l'intero avere di vecchiaia disponibile sotto forma di capitale anziché di rendita.

Nel caso di un mantenimento volontario dell'assicurazione ai sensi del punto 4.2, non sussiste più la possibilità di ricevere un'indennità sotto forma di capitale anziché di rendita, se il mantenimento volontario dell'assicurazione è durato più di due anni.

15.3 Eccedenza in caso di decesso

Qualora si scelga il versamento di una rendita e l'avere di vecchiaia disponibile superi il valore attuale tecnico-attuariale in contante di tutte le prestazioni per i superstiti, la parte eccedente dell'avere di vecchiaia viene liquidata in aggiunta come capitale in soluzione unica.

15.4 Insussistenza del diritto alla rendita

Qualora non siano soddisfatti i requisiti per il diritto alla rendita, viene corrisposto il capitale in caso di decesso di cui al punto 16 in misura pari ad almeno tre annualità di rendita a favore del coniuge.

15.5 Eccedenza dopo la fruizione di una rendita

Se un coniuge o un convivente muore entro 5 anni dal primo versamento della rendita, l'avere di vecchiaia residuo viene liquidato in soluzione unica sotto forma di capitale in caso di decesso. Tale clausola si applica anche per coniugi o conviventi di un beneficiario di rendita di vecchiaia, qualora il suo decesso avvenga entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia.

Il capitale in caso di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato fino al verificarsi del primo caso di assicurazione, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento.

15.6 Matrimonio o nuovo matrimonio

Tutti gli ulteriori diritti a una rendita decadono in caso di matrimonio o nuovo matrimonio da parte del coniuge o convivente avente diritto alla rendita. In tal caso viene versata un'indennità una tantum pari a tre annualità di rendita.

15.7 Convivenza avviata dopo il pensionamento

Qualora il matrimonio o la convivenza abbiano inizio durante la fase di riscossione della rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge o per il convivente prevista dal regolamento o eventualmente decurtata subisce una riduzione. Qualora il matrimonio o la convivenza abbiano avuto inizio durante il primo anno di riscossione della rendita di vecchiaia, la riduzione sarà pari al 20%, maggiorato di un ulteriore 20% per ogni ulteriore anno di riscossione della rendita di vecchiaia. Il diritto alla rendita per il coniuge ovvero per il convivente viene meno nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o la convivenza avviata nel corso del quinto anno di riscossione della rendita di vecchiaia. Se una convivenza con la stessa persona è esistita prima del matrimonio, è possibile prendere in considerazione la durata della convivenza.

Resta salvo il riconoscimento della prestazione minima LPP qualora il matrimonio sia durato almeno 5 anni.

15.8 Prova

La PAT-BVG può richiedere l'esibizione di documenti a riprova dei diritti rivendicati. L'onere della prova spetta in ogni caso al beneficiario.

16 CAPITALE IN CASO DI DECESSO

16.1 Diritto

In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di un beneficiario di rendita d'invalidità o di vecchiaia, diventa esigibile un capitale in caso di decesso. I superstiti hanno diritto al capitale, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine riportato di seguito:

Let.	Ordine
a)	coniuge, in sua assenza
b)	figli aventi diritto alla rendita, in loro assenza
c)	conviventi non coniugati che soddisfano i requisiti di cui al punto 14.1, lettera a, b, e ed f, in loro assenza
d)	soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante, in loro assenza
e)	figli non aventi diritto alla rendita, in loro assenza
f)	genitori, in loro assenza
g)	fratelli e sorelle, in loro assenza
h)	gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici

16.2 Ammontare

Il capitale in caso di decesso corrisponde

- alla prestazione di uscita alla fine del mese di decesso, al netto del valore attuale delle restanti prestazioni per i superstiti maturate, in caso di decesso di una persona assicurata attiva, senza che diventi esigibile una rendita per il coniuge o il convivente. In questo caso, le somme di acquisto senza interessi versate durante la durata del rapporto di previdenza in corso con la PAT-BVG non vengono considerate nella determinazione della prestazione d'uscita e vengono corrisposte in via supplementare. I versamenti sotto forma di capitale, le riscossioni anticipate per la proprietà di un immobile nonché i trasferimenti di averi di vecchiaia in seguito al divorzio vengono compensati con le proprie somme di acquisto. Le prestazioni di ingresso e gli acquisti conferiti derivanti da rapporti previdenziali precedenti non valgono come somme di acquisto;
- alle somme di acquisto senza interessi versate durante il rapporto di previdenza in corso con la PAT-BVG, in caso di decesso di una persona assicurata attiva e di esigibilità di una rendita per il coniuge o il convivente. I versamenti sotto forma di capitale, le riscossioni anticipate per la proprietà di un immobile nonché i trasferimenti di averi di vecchiaia in seguito al divorzio vengono compensati con le proprie somme di acquisto. Le prestazioni di ingresso e gli acquisti conferiti derivanti da rapporti previdenziali precedenti non valgono come somme di acquisto. Qualora, secondo il piano previdenziale, sia assicurato un ulteriore capitale di decesso nell'ammontare dell'averi di vecchiaia esistente alla fine del mese del decesso, le somme di acquisto non vengono versate separatamente;
- all'averi di vecchiaia accumulato fino alla data di invalidità, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita di invalidità;
- all'averi di vecchiaia accumulato fino alla data di pensionamento, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia;
- ai contributi e alle somme di acquisto volontarie pagati dalla persona assicurata, se sono presenti beneficiari di cui al punto 16.1, lettera h).

16.3 Prova

La PAT-BVG può richiedere l'esibizione di documenti a riprova dei diritti rivendicati. L'onere della prova spetta in ogni caso al beneficiario.

16.4 Dichiarazione clausola beneficiaria

L'assicurato può modificare l'ordine di successione dei componenti dei gruppi di beneficiari b-d, e-g oppure stabilire per iscritto le quote di ciascuno. Se non esistono persone secondo i gruppi a, c e d, i figli aventi diritto ad una rendita secondo il gruppo b e i figli non aventi diritto ad una rendita secondo il gruppo e possono essere messi sullo stesso piano. A tal proposito fa fede l'ultima comunicazione inoltrata alla cassa pensione. In mancanza di una tale comunicazione, il diritto sarà esercitato nell'ordine previsto dal punto 16.1, fermo restando che, in presenza di più aventi diritto all'interno dei singoli gruppi di beneficiari, la prestazione sarà suddivisa in parti uguali.

16.5 Assicurazione di capitale supplementare in caso di decesso

Qualora in base al piano previdenziale l'assicurazione preveda un capitale in caso di decesso supplementare dell'ammontare dell'avere di vecchiaia disponibile alla fine del mese di decesso e si verifichi il decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di invalidità, questo capitale in caso di decesso viene versato solo se diventa esigibile una rendita per coniuge, convivente o orfani. Se è assicurato un capitale in caso di decesso supplementare in percentuale del salario assicurato, questo viene corrisposto indipendentemente dal fatto che diventi esigibile o meno una rendita per coniuge, convivente o orfani.

Le persone beneficiarie della riscossione ne hanno diritto nello stesso ordine di cui al punto 16.1. Resta salva comunicazione scritta ai sensi del punto 16.4.